

**COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI**

**PROVINCIA DI PADOVA**

**VARIANTE N° 12 AL PIANO DEGLI INTERVENTI**

**ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO**

**EX ART. 6 LEGGE REGIONALE N° 11/2004**

**relativo al compendio immobiliare di proprietà della ditta**

**GP TRASPORTI & LOGISTICA Snc di Parolin Mauro e Andrea**

L'anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso  
la sede comunale di San Martino di Lupari, tra:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione presso la sede comunale  
del Comune di San Martino di Lupari, che interviene in nome, per conto ed  
interesse del Comune di San Martino di Lupari, ai sensi dell'art. 107, commi 2  
e 3, nonché dell'art. 109, comma 2 del decreto legislativo n° 267/2000, a ciò  
autorizzato con decreto sindacale n° 7 del \_\_\_\_\_, di seguito  
denominato "Comune";
- la ditta "GP Trasporti & Logistica Snc di Parolin Mauro e Andrea", con sede in  
Comune di San Martino di Lupari (PD), in via Dolomiti n° 5, P.IVA  
04118780289, affittuaria degli immobili e la ditta Parolin Guerrino P.I.  
\_\_\_\_\_ con sede a San Martino di Lupari (PD) in via Dolomiti  
n° 5, proprietaria degli immobili oggetto del presente Accordo, nel seguito, per  
brevità, denominati anche "Promotori";

premesso che:

- il Comune di San Martino di Lupari, è dotato di Piano di Assetto del Territorio,  
ratificato con D.G.R. n° 4005 del 22.12.2009;
- il Comune di San Martino di Lupari, successivamente all'entrata in vigore del  
P.A.T., ha approvato la Variante Generale al P.I. (Varianti nn. 2 – 3 – 4) in data  
22.12.2011;

- che successivamente ha inoltre approvato ulteriori sette varianti parziali (nn. 5÷11);
- il Sindaco del Comune di San Martino di Lupari ha presentato in data 30.03.2015 al Consiglio Comunale il Documento Programmatico afferente alla Variante n° 12 al P.I., nel quale sono illustrati gli obiettivi della Variante medesima, tra i quali:  
 “accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, per assumere proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- è interesse del Promotore realizzare un intervento di ampliamento/riqualificazione urbanistico-edilizia accollandosi al contempo gli oneri relativi alla realizzazione di opere di perequazione;

rilevato che:

- l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di utilizzare la perequazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04;
- il Promotore hanno presentato al Comune di San Martino di Lupari, in data 20.02.2015, prot. n° 2452, una manifestazione di interesse finalizzata a dare attuazione alle previsioni strategiche del P.A.T., coniugandole con scelte urbanistiche di valorizzazione dell’area in proprietà allo scopo di riqualificare e ampliare l’attività insediata, mediante modifica in Z.T.O. D/3 dell’area suddetta, manifestando la contestuale disponibilità ad assumere un adeguato impegno economico, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04, per l’attuazione di obiettivi comunali di rilevante interesse pubblico, in aggiunta alle opere ed oneri di urbanizzazione;

verificato che:

- la proposta progettuale è coerente con il Piano di Assetto del Territorio vigente e con il Documento Programmatico del Sindaco, relativo alla Variante n° 12 al P.I.;
- le parti intendono concludere un accordo per la realizzazione della suddetta

proposta di intervento, ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/04, comprendente la determinazione di alcune previsioni dal contenuto discrezionale del Piano degli Interventi;

- i contenuti perequativi della proposta sono conformi e rispettosi dei criteri e modalità applicative fissati dal P.A.T. e segnatamente dall'art. 6 delle relative Norme Tecniche, in quanto i Promotori si impegnano a corrispondere al Comune, in aggiunta agli oneri concessori, l'importo di € 185.250,00 (euro centoottantacinquemiladuecentocinquanta/00), corrispondente al 50% del plusvalore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica dell'area oggetto del presente Accordo, per la realizzazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;
- il presente Accordo costituisce parte integrante della Variante n° 12 al Piano degli Interventi ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione; l'Accordo è recepito con il provvedimento di adozione della Variante al P.I. ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato;

tutto ciò premesso e considerato, si pattuisce quanto segue:

#### **art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### **art. 2 – Obiettivi**

Gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori perseguono con il presente Accordo sono i seguenti:

##### Promotore:

- modifica della destinazione urbanistica dell'area oggetto del presente Accordo nei seguenti termini:  
fog. 8 mappali 649-122-123 della superficie di m<sup>2</sup> 13.675, da Z.T.O.:
  - parte zona agricola;
  - parte scheda attività produttiva da confermare n° 128;

in Z.T.O. D3/5

Comune:

- versamento da parte dei Promotori di un contributo economico di € 185.250,00 (euro centoottantacinquemiladuecentocinquanta/00), in aggiunta alle opere ed oneri di urbanizzazione.

**art. 3 – Obblighi dei Promotori**

I Promotori si impegnano:

- a) a realizzare a proprie cura e spese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, le opere di urbanizzazione e standard primari, relativi all'area in esame;
- b) a corrispondere, a titolo perequativo, l'importo di € 185.250,00 (euro centoottantacinquemiladuecentocinquanta/00) entro 30 giorni dalla approvazione alla suddetta Variante al P.I. da parte del Consiglio Comunale.

**art. 4 – Obblighi del Comune**

Il Comune si impegna:

- a) a recepire il presente accordo con il provvedimento di adozione della Variante n° 12 al P.I., assoggettandolo, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/04 alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
- b) ad approvare il P.U.A. attuativo del suddetto accordo nei termini di cui all'art. 20 della L.R. 11/04; i tempi di realizzazione del P.U.A. verranno stabiliti nell'apposita convenzione a lottizzare.

**art. 5 – Spese**

Le spese inerenti e conseguenti il presente Accordo sono a totale carico dei Promotori.

**art. 6 – Disposizioni finali**

In caso di cessione dell'area oggetto del presente Accordo in data successiva alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo e prima della sottoscrizione della

convenzione di lottizzazione relativa al P.U.A., i Promotori si impegnano affinché il subentrante assuma tutti gli oneri derivanti dall'Accordo, ferma restando la responsabilità solidale della medesima ditta cedente fino alla sottoscrizione alla convenzione di lottizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

*per il Comune di San Martino di Lupari*

\_\_\_\_\_

*i Promotori*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_